



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA	
0000580	
DATA PROTOCOLLO	U
01-02-2022	

All'Ordine risulta che ai medici di medicina generale vengono indirizzate da parte dei pazienti o da legali da loro incaricati, numerose domande e diffide aventi i più vari oggetti. In merito a tali fatti si precisa quanto segue.

L'attuale normativa assegna al medico di medicina generale un ruolo centrale nel rilascio delle certificazioni di esonero e/o differimento dell'obbligo vaccinale.

Nello svolgimento di tale compito, il medico di base deve ovviamente farsi guidare dalla scienza e coscienza professionale, ma anche dal rispetto dei provvedimenti di indirizzo del Ministero, espressamente menzionati nella norma, che prevede che le certificazioni siano rilasciate "nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". È quindi evidente che la normale efficacia delle circolari (che solitamente rappresentano una fonte di obbligo solo per le amministrazioni che le adottano) viene in questo caso ampliata dalla norma del D.L. 44/2021 (e successive modifiche): la menzione "per relationem" del contenuto delle circolari porta ad elevare il livello di efficacia normativa delle stesse che, da norme interne del Ministero, divengono elemento integrativo di norme giuridiche primarie.

In considerazione di ciò, si ritiene che il medico di medicina generale (ed oggi anche il medico vaccinatore) siano tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dalle circolari del Ministro della Salute, così come espressamente richiamato dalla norma dell'art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021 (e successive modifiche ed integrazioni).

Questa situazione trova riscontro anche nelle norme generali di Codice di Deontologia Medica che, da un lato sancisce la libertà, indipendenza e autonomia della professione (art. 4) e dall'altro orienta tale libertà, con il rispetto dei principi di efficacia e di appropriatezza (art. 6).

La scelta del medico di medicina generale di esonerare o meno il paziente dall'obbligo vaccinale deve essere assunta in libertà ed al di fuori da possibili condizionamenti da parte dei pazienti o da parte di soggetti terzi.

Si segnala che per la corretta valutazione di casi dubbi, al medico di medicina generale è data la possibilità di rivolgersi ai centri appositamente costituiti dalle AUSL ovvero a livello regionale, che possono fornire utili indicazioni.

Risulta comunque evidente come l'eventuale mancato rilascio della certificazione di esonero (per non riconducibilità della situazione del paziente a quanto prescritto dalle circolari) non può rappresentare in alcun modo assunzione di responsabilità per il medico in ordine a ipotetici effetti collaterali conseguenti alla somministrazione del vaccino, ovvero per responsabilità economiche derivanti dalla sospensione dal rapporto di lavoro: si tratta di situazioni differenti e che non sono in correlazione logica, per cui eventuali espresse richieste in tale senso da parte dei pazienti o da parte di soggetti terzi devono essere ritenute prive di fondamento.

Si rammenta inoltre che l'ipotesi in cui il mancato rilascio di certificazioni di esenzione o di differimento, motivato da scelte fatte in scienza e coscienza e secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dovesse generare l'invio di diffide o qualsivoglia altro tentativo coercitivo, costituisce un chiaro venir meno del fondamentale e imprescindibile rapporto di fiducia fra medico e paziente.

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Gaudio